

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

20/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

611/21 Alunno ha un incidente durante la ricreazione: se la scuola ha un piano di vigilanza non c'è responsabilità

Con recente sentenza del 14 aprile scorso il Tribunale di Aosta ha ritenuto non responsabile il personale scolastico per l'incidente di un alunno durante l'intervallo. Si tratta di una pronuncia che fa luce su alcuni aspetti relativi alla responsabilità della scuola in questi casi.

Come spiega *Il Sole 24 Ore*, il giudice su tutto ha messo in evidenza il piano organizzativo di vigilanza disposto dall'istituto, la sua fedele osservanza da parte dei docenti, la velocità e oggettiva imprevedibilità dell'incidente occorso al bambino.

Infatti, bisogna ricordare che per superare la presunzione di responsabilità che grava sulla scuola per i danni subiti dall'allievo in orario scolastico, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stata in grado di spiegare nel singolo evento un intervento correttivo o repressivo sugli alunni coinvolti.

Bisogna anche dimostrare di aver adottato in tali circostanze, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di pericoli e conseguenti danni ai bambini. Tutto ciò commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi.

Pertanto, in un contesto ben organizzato e pianificato non sono ravvisabili profili di colpa in capo a docenti, collaboratori e scuola, soprattutto se l'incidente ad un alunno sia dovuto all'azione involontaria del suo compagno. In tali circostanze dunque, il caso fortuito, imprevedibile e come nel caso di specie rapidissimo (lo scivolone di un alunno sulla porta del bagno finita sul viso del compagno) non ricade sulla scuola né sul suo personale.

[Alunno ha un incidente durante la ricreazione: se la scuola ha un piano di vigilanza non c'è responsabilità - Orizzonte Scuola Notizie](#)